

Insegnamento della religione a scuola

Base legale; dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990:

Art. 23

1. L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e post-obbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa ed è disposto dall'art.4 della Costituzione Federale.

2. La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

[...]

Frequenza alle lezioni di religione

1. Generalità dell'allievo/a

Cognome: Nome:

Data di nascita:

NPA: Località:

Via e no.:

2. Decisione dei genitori – dell'allievo/a

- Frequenta le lezioni di religione cattolica.
- Frequenta le lezioni di religione evangelica.
- Non frequenta le lezioni di insegnamento religioso.

Data:

L'autorità parentale
o l'allievo se ha compiuto 16 anni: